GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — SABATO 6 LUGLIO — NUM. 159

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6154** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contingente di 1ª categoria da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1869 è fissato a tremilacinquecento uomini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6155** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, N. 5465 (Serie 3ª), relative alla promozione dei sott'ufficiali della

R. Marina ad ufficiali del Corpo Reale Equipaggi sono estese anche ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero 6156 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 85 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con Regio decreto del 16 dicembre 1888, N. 5860 (Serie 3ª), secondo la quale i sott'ufficiali della R. Marina debbono contrarre la ferma di sei anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero 6150 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 luglio 1885, N. 3261, col quale sono state classificate in 1ª categoria le opere di bonificazione dei terreni paludosi nel distretto di Dolo, provincia di Venezia;

Veduta la domanda del Consorzio VII Presa Superiore, nel cui perimetro sono per intero compresi i detti terreni paludosi, allo scopo di ottenere la concessione di eseguire direttamente le relative opere di bonifica, nel modo e coi benefici ammessi dalla legge 4 luglio 1886, N. 3962;

Considerato che il Consorzio è regolarmente costituito quale Consorzio di scolo, giusta le disposizioni del titolo III, cap. IV della legge sulle opere pubbliche, e può così funzionare anche quale Consorzio speciale di bonifica, a senso dell'art. 8 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, da esso invocata;

Considerato che i progetti delle opere necessarie sono stati riconosciuti meritevoli di approvazione, e che il dovuto concorso nella corrispondente spesa a termini di legge, è stato, salvo il conguaglio a tempo opportuno, ritenuto ed ammesso da tutti gli Enti morali interessati nella bonifica; cioè dalla provincia di Padova e dal comune di Piove, dalla provincia di Venezia e dai comuni di Campagna, Campolongo, Camponogara, Mira e Dolo;

Considerato che il Consorzio VII Presa Superiore ha adempiuto alle prescrizioni della citata legge 4 luglio 1886 e del regolamento approvato col R. decreto 7 settembre 1887, N. 4963, per ottenere la chiesta concessione;

Visto il foglio delle condizioni stabilite per regolare la concessione, il quale è stato accettato dalla Deputazione provinciale di Padova con deliberazione 8 marzo 1889, dal Consiglio comunale di Piove con deliberazione del 25 marzo 1889, dalla Deputazione provinciale di Venezia con deliberazione 9 marzo 1889, dai Consigli comunali di Campagna, Campolongo, Camponogara, Mira e Dolo colle deliberazioni rispettivamente prese addì 11 marzo 1889, 16 marzo 1889, 23 marzo 1889, 13 marzo 1889, 26 febbraio 1889, e dal Consiglio dei delegati del Consorzio VII Presa Superiore con deliberazione 19 gennaio 1889;

Udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

A termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa al Consorzio di scolo VII Presa Superiore, in provincia di Venezia, la esecuzione delle opere per la bonifica dei terreni paludosi nel distretto di Dolo, compresi per intero nel perimetro di esso Consorzio, bonifica classificata in 1ª categoria dal R. decreto 2 luglio 1885, N. 3261, ed alla quale sono interessati la provincia di Padova ed il comune di Piove, la provincia di Venezia ed i comuni di Campagna, Campolongo, Camponogara, Mira e Dolo.

Art. 2.

Le opere tutte di tale bonifica, dell'importo di L. 467,500, saranno eseguite mercè la separazione dei terreni alti dai terreni bassi, ed il conseguente asciugamento di questi ultimi con macchine a vapore, in conformità dei progetti del signor ingegnere Carlo Bragato che vengono approvati e sono costituiti di una planimetria generale in data 17 maggio 1886, di una relazione in data 11 luglio 1887, e n. 6 progetti esecutivi distinti colle lettere *A, B, C, D, E, F*, ed in cui sono distintamente sviluppate le opere da compiersi per la bonifica.

Art. 3.

È assegnato per la ultimazione delle opere il termine di anni tre consecutivi, decorribili dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Il Consorzio concessionario è obbligato all'osservanza

delle condizioni tutte comprese nel foglio disciplinare, unito al presente decreto per farne parte integrante, e nel quale sono regolati anche i casi di decadenza dalla concessione.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà al Consorzio per la durata di anni 30 una annualità di L. 15,193.75, corrispondente al 3.25 per cento della spesa, giusta il disposto nell'art. 4 della legge 4 luglio 1886, N. 3962.

Dell'impegno sarà tenuto conto sui fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici; e per le nuove bonifiche di 1ª categoria da eseguirsi per concessioni ai Consorzi degli interessati, secondo la citata legge.

Art. 6.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione, e per la direzione dei lavori, è costituito, tenuto conto delle proposte fatte dagli Enti interessati, un Comitato composto dei delegati:

A — delle provincie di Padova e Venezia:

1. Bertolotto ing. cav. Cesare.

B — dei comuni di Piove, Campagna, Campolongo, Camponogara, Mira e Dolo:

2. Pavan dott. comm. Pietro.

C — del Consorzio VII Presa Superiore:

3. Zanon Alessandro;
4. Suppiei Aristide.

Il Comitato sarà in nome del Governo del Re presieduto dal

5. Consigliere provinciale di Venezia:
Cav. avv. Angelo Valeggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1889.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Consorzio Idraulico di VII Presa Superiore — Residente in Venezia.

Processo verbale di prima adunanza di sessione straordinaria, tenuta dal Consiglio dei delegati nel giorno di martedì 19 gennaio 1889 alle ore 11 1|2 ant. precise.

Sono presenti 13 consiglieri e cioè:

1. Angeli nob. comm. Gio. Battista, deputato, presidente.
2. Brunelli Mario.
3. Della Giusta dott. Enrico.
4. Zanon Alessandro.
5. Valeggia cav. uff. dott. Angelo.
6. Pavan com. Pietro.
7. Menegazzo cav. uff. dott. Carlo.
8. Finzi dott. Guido.
9. Pertile prof. comm. Antonio.
10. Giaretta Luciano.
11. Paulucci dott. Luigi Dario.
12. Piovene co. Felice.
13. Suppiei Aristide.

Assiste il sig. Frattini cav. dott. Francesco, segretario.

Sono assenti i consiglieri signori Zanetti cav. Giacomo e Carrara dott. Giuseppe.

Essendo il numero degli intervenuti quale lo vuole l'art. 26 del vigente statuto per le adunanze di primo invito, il sig. presidente comm. nob. Gio. Battista Angeli dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti portati dal relativo ordine del giorno.

Omissis.

Venuti a trattare l'ultimo oggetto dell'invito ossia:

« Accettazione del disciplinare formulato dall'Ufficio del R. Genio civile di Venezia circa la concessione governativa per autorizzare il Consorzio idraulico Settima Superiore a funzionare anche quale Consorzio speciale di bonificazione ».

Il presidente sig. comm. Gio. Battista Angeli suddetto si fa a parlare così:

Fino dal 26 gennaio 1887, N. 9, la Deputazione presentò formale domanda alla R. Prefettura per la concessione di eseguire i lavori di bonifica del Consorzio Settima Presa Superiore a termini dell'art 1° della legge 4 luglio 1886, N. 3962.

Il Ministero con dispaccio 6 settembre 1888, N. 54119|5759 ha partecipato il favorevole voto del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato per la invocata concessione facendo invito al R. Prefetto per il compimento dell'istruttoria onde provocare il decreto Reale di concessione.

Adesso il R. Prefetto con Nota 15 corrente, N. 2464, rimette il foglio disciplinare al N. 3523 del Genio civile di Venezia — Visto ed allegato alla Nota 2 corrente, N. 72541-7664 del R. Ministero dei Lavori pubblici, Direzione generale delle Opere idrauliche, Div. VI, affinchè sia sottoposto per urgenza alle deliberazioni del Consiglio dei Delegati.

Il detto foglio che determina e regola le modalità della concessione contempla i dati che seguono.

a) Oggetto ed estensione della bonifica;

b) Condizioni principali della bonifica;

c) Importo di lavori che secondo il progetto dell'ingegnere dott. Carlo Bragato, già approvato, ascende a L. 467,500;

d) Sistema della bonificazione;

e) Termine utile per la esecuzione della bonifica (anni tre consecutivi a decorrere dalla data del R. decreto di concessione);

f) Annualità da pagarsi dallo Stato, vale a dire al 3.25 per cento, della spesa per anni trenta;

g) Distribuzione della spesa;

h) Modalità dei pagamenti giusta l'art. 6 della legge 4 luglio 1886;

i) Membri del Comitato per l'Amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori;

l) Ispezione alle opere di bonifica;

m) Casi di decadenza della concessione secondo l'art. 2 della legge 4 luglio 1886

n) Ferma inoltre la condizione che l'annualità a carico dello Stato non debba mai superare L. 15,193,75, cioè il 3.25 per cento delle spese presunte quand'anche il progetto dovesse essere modificato e qualunque fosse per risultare il costo effettivo dei lavori;

o) Per ultimo accettazione preventiva del discorso disciplinare da parte del Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo perchè seguir possa l'emanazione del R. decreto di concessione.

A tal punto il presidente dispone che diasi lettura del disciplinare suddetto colla duplice avvertenza, l'uno che mette codesto atto a discussione ed approvazione articolo per articolo, l'altro che l'alzar della mano equivarrà al *sì*, e l'abbassarla al *no*.

Corpo Reale del Genio Civile

PROVINCIA DI VENEZIA

Servizio per le bonifiche.

Foglio disciplinare delle condizioni alle quali resta vincolato il Consorzio di VII Presa Superiore in provincia di Venezia per ottenere la concessione di funzionare quale Consorzio di bonifica, a termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, eseguendo i lavori progettati dall'ingegnere Carlo Bragato per bonificare una parte del territorio compreso nello stesso Consorzio.

Art. 1.

« Oggetto ed estensione della bonifica ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 2.

« Condizioni principali della bonifica ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 3.

« Importo dei lavori che secondo il progetto dell'ingegnere dottor « Carlo Bragato, già approvato, ascende a L. 467,500 ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 4.

« Sistema della bonificazione ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 5.

« Termine utile per la esecuzione della bonifica (anni tre consecu- « tivi a decorrere dalla data del R. decreto di concessione) ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 6.

« Annualità da pagarsi dallo Stato, vale a dire al 3,25 0[0 della « spesa per anni 30 ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 7.

« Distribuzione della spesa ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 8.

« Modalità dei pagamenti giusta l'art. 6 della legge 4 luglio 1886 ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 9.

« Membri del Comitato per l'Amministrazione del Consorzio di ese- « cuzione e per la direzione dei lavori ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 10.

« Ispezioni alle opere di bonifica ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 11.

« Casi del decadenza della concessione secondo l'art. 2 della legge « 4 luglio 1886 ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 12.

« Ferma inoltre la condizione che l'annualità a carico dello Stato « non debba mai superare le L. 15,193 75, cioè il 3,25 °[o delle spese « presunte quand'anche il progetto dovesse essere modificato e qua- « lunque fosse per risultare il costo effettivo dei lavori ».

Approvato a voti unanimi.

Art. 13.

« Per ultimo accettazione preventiva del discorso disciplinare da « parte del Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo perchè se- « guir possa l'emanazione del R. decreto di concessione ».

Approvato a voti unanimi.

Rimasto così approvato a voti unanimi il disciplinare summento- vato, il Consiglio delibera, dietro mozione del suo Presidente che lo si abbia ad allegare per *extensum* al presente verbale in *A*.

Esauriti gli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara le- vata la seduta.

Fatto, letto, approvato e firmato.

Il Presidente: ANGELI.

Il Segretario: Dott. FRATTIN.

I Consiglieri
PAOLUCCI Dott. LUIGI DARIO
DELLA GIUSTA ENRICO.

Si dichiara che il presente verbale fu pubblicato a termini di legge e dello Statuto Consorziale e che nessun reclamo fu presentato a quest'Ufficio.

Il Segretario: Dott. FRATTIN.

Visto:
Venezia, 23 febbraio 1889.

Per il Prefetto: V. GABARDI.

Il Numero 6167 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi vigenti sulla Pubblica Istruzione;

Veduti i regolamenti generali per le Scuole tecniche e per gl'Istituti tecnici, approvati col Nostro decreto del 21 giugno 1885;

Veduti i programmi e le norme regolamentari didattiche per le Scuole tecniche e per gl'Istituti tecnici, approvati con altro Nostro decreto del 21 giugno 1885;

Veduto il Nostro decreto 8 novembre 1888, che abolisce la divisione in due sezioni del 3° anno della Scuola tecnica;

Veduto il regolamento per i Ginnasi ed i Licei, approvato col Nostro decreto del 23 ottobre 1884 e modificato col successivo Nostro decreto del 24 ottobre 1888;

Veduto il Nostro decreto del 7 giugno 1888, che istituisce un esame di licenza dal Ginnasio inferiore;

Veduto il regolamento per le Scuole normali, approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La licenza dalla Scuola tecnica è titolo sufficiente per l'ammissione senza esame alla prima classe dell'Istituto tecnico.

Art. 2.

Chi non possiede la licenza suddetta deve, per l'ammissione alla prima classe dell'Istituto, sostenere un esame. Questo esame comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nella Scuola tecnica:

Lingua italiana (prova scritta ed orale);
Lingua francese (prova scritta e orale);
Matematica (prova orale);
Storia d'Italia (prova orale);
Geografia (prova orale);
Disegno (prova grafica).

La Commissione per il suddetto esame sarà composta del preside dell'Istituto, presidente, e dei professori che nella 1ª classe dell'Istituto insegnano le discipline sulle quali cade l'esame.

Art. 3.

Chi è fornito della licenza del Ginnasio inferiore, o del certificato di promozione alla 5ª classe del Ginnasio, sarà ammesso alla 1ª classe dell'Istituto tecnico con un esame d'integramento sulla matematica, sulla lingua francese e sul disegno, in conformità dei rispettivi programmi vigenti nella Scuola tecnica.

Chi possiede il certificato di promozione alla 3ª classe della Scuola normale o la patente per l'insegnamento elementare di grado inferiore sarà ammesso alla 1ª classe suddetta, con un esame d'integramento sulla lingua francese e sul disegno.

Art. 4.

Chi è fornito della licenza dal Ginnasio superiore o di quella dalle cinque classi del Ginnasio o della patente per l'insegnamento elementare di grado superiore potrà presentarsi all'esame di ammissione alla 2ª classe dell'Istituto

tecnico, con dispensa dalle prove sulle lettere italiane e sulla storia.

Art. 5.

Chi possiede il certificato di promozione alla 3ª classe della Scuola tecnica, sarà ammesso senza esame alla 1ª classe delle Scuole normali.

Art. 6.

Chi è fornito della licenza dalla Scuola tecnica, sarà ammesso alla 2ª classe delle Scuole normali, con un esame d'integramento sulla pedagogia, in conformità del programma di questa disciplina per il primo anno delle Scuole normali.

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 25 novembre 1888, N. 5835, Serie 3ª, che stabilisce le norme per l'assunzione e la carriera del personale tecnico catastale di ruolo;

Visto l'art. 8 del predetto decreto, secondo il quale un terzo dei posti di ingegnere ed un terzo dei posti di geometra di ultima classe può essere conferito, previo esperimento, rispettivamente agli ingegneri ed ai geometri con due anni almeno di servizio nei lavori catastali;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1889 che bandisce il primo esperimento e ne determina le norme ed i programmi;

Visto l'art. 13 del predetto decreto 18 febbraio 1889 che stabilisce doversi eseguire la classificazione dei candidati in quattro categorie e cioè *ottimi, buoni, sufficienti* e *insufficienti*, con diritto al passaggio in pianta stabile riserbato a quelli classificati nelle due prime categorie e con prevalenza dei primi sui secondi;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 5 marzo 1889;

Sulla proposta del presidente della Giunta superiore del catasto;

Decreta:

La graduatoria per *merito di esame* degli ingegneri e dei geometri straordinari catastali, con non meno di due anni di servizio ammessi agli esperimenti per la idoneità alla nomina ai posti di ultima classe nell'organico degli ingegneri e dei geometri catastali, è determinata nel modo seguente:

Ingegneri.

Ottimi.

1. Zattini Giuseppe, punti ottenuti su cento, 99.67.
2. Ghedini Alfredo, id., 98.44.
3. Ballarini Gustavo, id., 96.67.
4. Azzaroni Carlo, id., 96.56.
5. Bojardi Aurelio, id., 96.44.
6. Baraldi Angelo, id., 96 44.
7. Nobili Achille, id., 96.33.
8. Puschi Giusto, id., 96.
9. Brega Pier Leone, id., 95.78.
10. Lüttichau Giulio, id., 95.56.
11. Bolognesi Luigi, id., 95 56.
12. Manfredi Angelo, voti 95.22.
13. Manfredini Riniero, id., 95.
14. Spezzani Geminiano, id., 94.78.
15. Mini Alfonso, id., 94.44.
16. Fattori Vittorio, id., 94.33.
17. Ferroni-Frati Pietro, id., 94 33.
18. Capelli Arnaldo, id, 93.78.
19. Bonola Nereo, id., 93.67.
20. Polidori Vittorio, id., 93.56.
21. Zucchi Romano, id., 93.33.
22. Bianchini Bortolo, id., 93.
23. Sanfelici Giacomo, id., 93.
24. D'Alessandro Felice, id, 92.78.
25. Angelini Alfonso, id, 92.44.
26. Fontana Carlo, id., 91.56.
27. Custer Giuseppe, id., 91.44.
28. Siliprandi Francesco, id., 91.
29. Vezzani Guglielmo, id., 90.56.
30. Grillini Silvio, id., 90.44.
31. Tabellini Carlo, id., 90.22.

Buoni.

1. Bernardi Jacopo, punti ottenuti su cento 89.89.
2. Polacchini Alessandro, id., 89 56.
3. Salvatori Vincenzo, id., 89.33.
4. Messori Antonio, id., 88.89.
5. Riccardi Francesco, id., 88.78.
6. Beer Attilio, id., 88.33.
7. Baroni Carlo, id., 88.11.
8. Liverzani Giuseppe, id., 87.11.
9. Bonacini Garibaldi, id., 86 67.
10. Fantaguzzi Girolamo, id., 85.56.
11. Tacconi Gustavo, id., 85.56.
12. Berardi Francesco, id., 83.33.
13. Costa Giovanni, id., 82.22.
14. Zucchi Enrico, id., 81.56.

Geometri.

Ottimi.

1. Muzi Giovanni, punti ottenuti su cento 9 5
2. Piacentini Mosè, id., 96.67.
3. Barbieri Augusto, id, 96.
4. Gadoni Guido, id., 95 83.
5. Fiorio Tommaso, id., 95.
6. Casu Benvenuto, id., 93.33.
7. Vischi Rodolfo, id, 93.
8. Reverberi Egidio, id, 92.83.
9. Fiori Amilcare, id., 92.50.
10. Bilancioni Raffaele, id, 92.
11. Ponchia Michele, id., 92.
12. Negroni Pietro, id., 91.67.
13. Battaglini Carmelo, id, 91.67.
14. Luparia Cesare, id., 91.
15. Gandolfi Luigi, id., 90.83.
16. Amati Ernesto, id., 90.83.
17. Azzi Umberto, id, 90.

Buoni

1. Bonora Guglielmo, id., 89.
2. Gianni Angelo, id., 89.
3. Urbani Enrico, id., 88.67.
4. Censi Tito, id., 88.33.
5. Putzulu Enrico, id., 87.50.
6. Barbanti Giuseppe, id., 87.33.
7. Zuccardi Meli Ettore, id., 87.17.
8. Vignocchi Vincenzo, id., 87.1"
9. Ercolani Filippo, id.. 86.33.
10. Marcolongo Ettore, id., 86.
11. Solini Augusto, id., 85.83.

12. Noce Battista, voti 85.83.
13. Melandri Luigi, id., 84.33.
14. Chessa Giuseppe, id., 83.50.
15. Fossa Vittorio, id., 83.17.
16. Buldrini Luigi, id., 81.67.
17. Leurini Francesco, id., 80.83.
18. Micheletti Ettore, id., 80.33.
19. Mironi Dante, id., 79.67.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1889.

Per il Ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 25 novembre 1888, N. 5835, che stabilisce le norme per l'assunzione del personale tecnico catastale di ruolo;

Visto l'art. 8 del predetto R. decreto, secondo il quale un terzo dei posti di ingegnere ed un terzo dei posti di geometra di ultima classe può essere conferito, previo esperimento, rispettivamente agli ingegneri geometri straordinari con due anni almeno di servizio nei lavori catastali;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1889 che bandisce il primo esperimento e ne determina le norme ed i programmi;

Visto gli atti della Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 5 marzo 1889;

Visto il decreto ministeriale odierno che determina la graduatoria per merito degli ingegneri e dei geometri straordinari che ottennero la idoneità della nomina ai posti di ruolo;

Visto l'art. 14 del predetto decreto ministeriale 18 febbraio u. s. che stabilisce doversi doversi tenere per base l'anzianità del servizio nella nomina in pianta stabile dei candidati che, essendo classificati *ottimi* e *buoni*, sono riconosciuti idonei;

Visto l'annesso quadro di anzianità di servizio degli ingegneri e geometri straordinari riconosciuti idonei;

Sulla proposta del presidente della Giunta Superiore del Catasto;

Decreta:

La graduatoria per *anzianità di servizio* degli ingegneri e geometri straordinari riusciti idonei nell'esperimento, secondo la quale saranno nominati ai posti di ultima classe nell'organico degli ingegneri e dei geometri catastali, è determinata nel modo seguente:

Ingegneri.

Ottimi.

1. Bianchini Bortolo, punti ottenuti su cento, 93.
2. Zattini Giuseppe, id , 99.67.
3. Bojardi Aurelio, id., 96.44.
4. Nobili Achille, id., 96.33.
5. Spezzani Geminiano, id., 94.78.
6. D'Alessandro Felice, id., 92.78.
7. Ballarini Gustavo, id., 96.67.
8. Polidori Vittorio, id., 93.56.
9. Fattori Vittorio, id., 94 33.
10. Azzaroni Carlo, id., 96 56.
11. Bolognesi Luigi, id., 95.56.
12. Vezzani Guglielmo, id., 90.56.
13. Fontana Carlo, id., 91.56.
14. Ghedini Alfredo, id , 98.44.
15. Manfredi Angelo, id., 95.22.
16. Tabellini Carlo, id., 90 22.
17. Puschi Giusto, id., 96.
18. Manfredini Riniero, id., 95.
19. Custer Giuseppe, id., 91.44.
20. Bonola Nereo, id., 93.67.
21. Silipranti Francesco, id., 91.
22. Lütticbau Giulio, voti 95.56.
23. Baraldi Angelo, id., 96.44.
24. Brega Pier Leone, id., 95.78.
25. Mini Alfonso, id., 94.44.
26. Ferroni-Frati Pietro, id., 94.33.
27. Capelli Arnaldo, id., 93.78.
28. Sanfelici Giacomo, id., 93.
29. Angelini Alfonso, id., 92.44.
30. Grillini Silvio, id., 90.44.
31. Zucchi Romano, id., 93.33.

Buoni.

1. Zucchi Enrico, punti ottenuti su cento, 81.56.
2. Polacchini Alessandro, id., 89 56.
3. Baroni Carlo, id., 88.11.
4. Fantaguzzi Girolamo, id., 85.56.
5. Berardi Francesco, id , 83.33.
6. Bernardi Jacopo, id., 89 89.
7. Tacconi Gustavo, id., 85.56.
8. Beer Attilio, id., 88.33.
9. Salvatori Vincenzo, id., 89.33.
10. Liverzani Giuseppe, id., 87.11.
11. Costa Giovanni, id., 82 22.
12. Messori Antonio, id., 88.89.
13. Riccardi Francesco, id., 88.78.
14. Bonacini Garibaldi, id , 86.67.

Geometri.

Ottimi.

1. Gandolfi Luigi, punti ottenuti su cento, 90.83.
2. Bilancioni Raffaele, id., 92.
3. Muzi Giovanni, id., 97 50.
4. Gadoni Guido, id., 95.83.
5. Casu Benvenuto, id , 93.83.
6. Barbieri Augusto, id., 96.
7. Vischi Rodolfo, id., 93.
8. Fiori Amilcare, 92 50.
9. Reverberi Egidio, id., 92.83.
10. Negroni Pietro, id., 91 67.
11. Battaglini Carmelo, id., 91.67.
12. Luparia Cesare, id., 91.
13. Piacentini Mosè, id., 96.67.
14. Fior.o Tommaso, id., 95.
15. Ponchia Michele, id., 92.
16. Amati Ernesto, id., 90 83.
17. Azzi Umberto, id., 90.

Buoni.

1. Urbani Enrico, punti ottenuti su cento, 88,67.
2. Censi Tito, id., 88.33.
3. Micheletti Ettore, id., 80.33.
4. Putzulu Enrico, id., 87.50.
5. Noce Battista, id., 85.83.
6. Chessa Giuseppe, id., 83 50.
7. Solini Augusto, id., 85.83.
8. Marcolongo Ettore, id., 86.
9. Buldrini Luigi, id., 81 67.
10. Bonora Guglielmo, id , 89.
11. Barbanti Giuseppe, id., 87 33.
12. Zaccardi-Merli Ettore, id., 87.17.
13. Gianni Angelo, id., 89.
14. Vignocchi Vincenzo, id., 87.17.
15. Ercolani Filippo, id., 86 33.
16. Melandri Luigi, id , 84.33.
17. Fossa Vittorio, id , 83.17.
18. Mironi Dante, id., 79.67.
19. Leurini Francesco, id , 80.83.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 18 giugno 1889.

Per il Ministro: CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i R. decreti 25 novembre 1888, N. 5835 (Serie 3ª) e 3 gennaio 1889, N. 5897 (Serie 3ª), concernenti l'ammissione e la carriera del personale tecnico catastale;

Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 1889 che stabilisce le norme e i programmi per i concorsi all'impiego d'ingegnere e a quello di geometra di ultima classe nel corpo tecnico catastale;

Visto l'avviso in data 1° febbraio 1889, col quale viene aperto un concorso per 50 posti di ingegnere catastale di 5ª classe e per 70 posti di geometra catastale di 3ª classe;

Visto l'art 16 del predetto decreto ministeriale 23 gennaio 1889, che stabilisce i modi secondo i quali deve essere fatta la classificazione dei concorrenti risultati idonei secondo le rispettive categorie;

Visto gli atti e la classificazione fatta a termini del citato art. 16 dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale del 5 marzo 1889;

Sulla proposta del presidente della Giunta superiore del catasto;

Decreta:

La classificazione per *merito di esame* degli ingegneri e dei geometri risultati rispettivamente vincitori del concorso a N. 50 posti di ingegnere e a 70 posti di geometri di ultima classe nel corpo tecnico catastale è stabilita nel modo seguente:

Ingegneri.

1. Bertè Giorgio, punti riportati su duecentotrenta, 201.
2. Gorini Legnano, id, 193.
3. Urgos Francesco, id, 190.
4. Longhi Vittorio, id., 190.
5. Pastori Carlo, id., 189.
6. Bastone Umberto, id., 188.
7. Re Cipriano, id., 185.
8. Albenga Marco, id., 184.
9. D'Atri Alfredo, id., 183.
10. Sacco Giulio, id., 182.
11. Passarelli Ferdinando, id., 182.
12. Ferrero Emilio, id., 181.
13. Monti Giuseppe, id, 181.
14. Stabilini Giuseppe, id., 179.
15. Montesanti Guglielmo, id., 179.
16. Pavone Francesco Paolo, id., 179.
17. Cappello Giovanni, id., 179.
18. Brigatti Cesare, id, 175.
19. Baviera Cesare, id, 175.
20. Bonifaci Giuseppe, id, 174.
21. Locatelli Italo Cammillo, id, 174.
22. Bertelli Elivio, id., 173.
23. Lucciola Michele, id., 171.
24. Salerno Francesco, id., 171.
25. Chines Eugenio, id, 171.
26. Pozzi Giovanni, id., 171.
27. Ferraris di Celle Alessandro, id., 170.
28. Scaglia Giovanni, id, 170.
29. Ortalli-Bergonzi Alfredo, id, 170.
30. Milano Giovanni, id., 169.
31. Dessy Roberto, id, 169.
32. Conti Giovanni, id., 169.
33. Ionghi Carlo, id, 165.
34. Carapezza Emerico, id., 165.
35. Spina Onofrio, id., 165.
36. Rossi Mario, id., 165.
37. Pistolese Pietro, id., 165.
38. Vinaccia Antonino, id. 164.
39. Sperimborgo Enrico, id., 164.
40. Omodeo-Salè Pietro, id., 161.
41. Manici Azelio, id., 160.
42. Fornelli Scipione, id., 160.
43. Oneglia Vincenzo, voti 160.
44. Casapinta Salvatore, id, 156.
45. Amato Ferdinando, id., 156.
46. Sesini Eugenio, id., 155.
47. Buttiglione Tommaso, id., 155.
48. Sbaraccani Luigi, id, 155.
49. Testoni Vito, id., 155.
50. Tamaio Luigi, id., 152.

Geometri.

1. Baroni Baronio, punti riportati su duecentotrenta, 218.
2. Nardi Giuseppe, id., 206.
3. Angelucci Andrea, id., 202.
4. Conti Giovanni, id., 199.
5. Panetta Giuseppe, id, 194.
6. Tuccimei Carlo, id., 192.
7. Frisoli Francesco Paolo, id, 191.
8. Bonaccorsi Nicola, id., 190.
9. Angeleri Riccardo, id., 190.
10. Tripodi Erminio, id., 189.
11. Benedetti Giuseppe, id., 189.
12. Giannotti Carlo, id., 189.
13. Spinetti Pompeo, id., 188.
14. Bassi Rinaldo, id, 187.
15. Pola Gioacchino, id., 185.
16. Masotti Giuseppe, id, 185.
17. Donato Michele, id, 185.
18. Tedesco Angelo, id., 185.
19. Tongiorgi Francesco, id.. 184.
20. Torasso Benedetto, id., 184.
21. Bozzini Secondo, id., 183.
22. Vaccari Antonio, id., 182.
23. Penzo Eugenio, id., 181.
24. Regoliosi Aristide, id., 181.
25. Gastaldi Nicola, id, 180.
26. Marchetti Claudio, id., 180.
27. Volpe Orazio, id, 180.
28. Carena Giovanni, id. 180.
29. Ferrero Felice, id, 180.
30. Santini Giacomo, id., 180.
31. Bosco Emilio, id, 179.
32. Pelilli Gaetano, id., 179.
33. Fantini Oreste, id, 179.
34. Formoso Michelangelo, id., 179.
35. Seripa Giuseppe, id., 179.
36. Basini Aristodemo, id., 178.
37. Del Turco-Rosselli Pio, id, 177.
38. Barreca Ignazio, id., 176.
39. Ventresca Eusebio, id., 175.
40. Gnavi Costantino, id., 175
41. De Nicolò Giuseppe, id., 175.
42. Callai Enrico, id, 175.
43. Leone Alfonso id., 175.
44. Cacciola Rosario, id., 175.
45. Bellincioni Fortunato, id., 174.
46. Bertacchi Giovanni, id., 174.
47. Scagliola Giacomo, id., 174.
48. Martini Gio. Battista, id., 174.
49. Previderè Augusto, id., 173.
50. Vogini Luigi, id, 172.
51. Ghellini Giuseppe, id., 171.
52. Conte Luigi, id., 171.
53. Gallucci Riccardo, id., 171.
54. Ravanello Natale, id., 170.
55. De Falco Salvatore, id., 170.
56. Giorni Cleto, id., 170.
57. Guglielmone Giuseppe, id., 169.
58. Girardi Gioacchino, id., 167.

59. Bavagnoli Prospero, voti 167.
60. Carletti Alfredo, id., 167.
61. Ghiurghi Giovanni, id., 167.
62. Morbidelli Rodolfo, id., 166.
63. Durante Pier Francesco, id, 166.
64. Buzzi Antonio, id, 166.
65. Avalle Gio. Battista, id., 166.
66. Ravazzoni Vittorio, id., 165.
67. De Luise Luigi, id., 164.
68. Barbaro Gaetano, id, 164.
69. Brunetti Edoardo, id., 164.
70. Ferraiuolo Filippo, id., 164.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, li 18 giugno 1889.

Per il Ministro
CARCANO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza:*

Con R. decreto del 18 aprile 1889:

Pecoraro Giuseppe, Carmarino Domenico, delegati di 2ª classe nella Amministrazione di P. S., nominati ispettori di 2ª classe 2° grado (lire 3500).

Caterini Francesco Saverio, Castagnone Giovanni, Fulco Giuseppe, Dolci Achille, Catastini Ernesto, Ferrari Giovanni e Buongermini Luigi, delegati di 2ª classe nell'Amministrazione di P. S., promossi alla 1ª classe (lire 3000).

Ciuti Leopoldo, De Simone Carlo, Bartolini Jacopo, Forehheim Carlo, delegati di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S., promossi alla 2ª classe (lire 2500).

Ferri dott. Alberto, vice ispettore di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S., promosso alla 2ª classe (lire 2500).

Luciani Antonio, Butta Gio. Battista, delegati di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S, promossi alla 2ª classe (lire 2500).

Con R. decreto del 18 aprile 1889:

Gaeta dott. Francesco, Moccia dott. Eugenio, Castaldi dott. Domenico, Antonucci dott. Luigi, Patellani dott. Alberto, vice ispettori di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S, promossi alla 2ª classe (lire 2500).

Con R. decreto del 9 maggio 1889:

Secchi dott Riccardo, De Padova dott. Giacomo, Vescovi dott. Luigi, Scrocco dott. Antonio, alunni di 1ª categoria, nominati vice ispettori di 3ª classe (lire 2000)

Con R. decreto del 16 maggio 1889:

Natilla dott. Michele, vice ispettore di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S., collocato in aspettativa, per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 2 giugno 1889:

Dalò Carlo, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S, collocato d'ufficio in aspettativa, per motivi di salute.

Con R. decreto del 6 giugno 1889:

Muzzioli Egidio, ispettore di 2° grado, di 1ª classe nell'Amministrazione di P. S., collocato a riposo, per motivi di salute.

Con R. decreto del 9 giugno 1889:

Longari dott. Giulio, vice ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione di P. S., collocato a riposo, per motivi di salute.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con RR. decreti in data dal 2 al 27 giugno 1889:

Mantegazzini Carlo, tenente di 1ª classe nel corpo delle guardie di finanza, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda e per anzianità di servizio, a datare dal 1° luglio 1889;

Tolomei Leopoldo, id. id. id. id. id. id. id. id.;

Gallotti Raffaele, id. id. id. id. id. id. id. id.;

Santuccio Corrado, ricevitore al Registro ad Avola, dispensato dall'impiego, ed ammesso contemporaneamente a far valere i suoi titoli per la pensione;

Rotondi Federico, già magazziniere di vendita delle privative, dispensato dal servizio con Regio decreto del 15 marzo 1886, nominato magazziniere di 2ª classe nei depositi dei sali e dei tabacchi;

Vivaldi comm. Carlo Enrico, intendente di finanza di 1ª classe, nominato conservatore delle ipoteche, e destinato ad esercitarne le funzioni alla Conservatoria di Torino;

Bianchini Bortolo, Zattini Giuseppe, Bojardi Aurelio, Nobili Achille, Spozzani Geminiano, D'Alessandro Felice, Ballarini Gustavo, Polidori Vittorio, Fattori Vittorio, Azzaroni Carlo, Bolognesi Luigi, Vezzani Guglielmo, Fontana Carlo, Ghedini Alfredo, Manfredi Angelo, Tabellini Carlo, Puschi Giusto e Manfredini Riniero, ingegneri catastali straordinari, nominati ingegneri di 5ª classe nel corpo tecnico catastale;

Gandolfi Luigi, Bilancioni Raffaele, Muzi Giovanni, Gadoni Guido, Casu Benvenuto, Barbieri Augusto, Vischi Rodolfo, Fiori Amilcare, Reverberi Egidio, Negroni Pietro, Battaglini Carmelo, Luparia Cesare, Piacentini Mosè, Fiorio Tommaso, Ponchia Michele, Amati Ernesto, Azzi Umberto, Urbani Enrico, Censi Tito, Micheletti Ettore, Putzulu Enrico, e Noce Battista, geometri catastali straordinari, nominati geometri di 3ª classe nel corpo tecnico catastale.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare N. 92. — *Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1859.* — (Segretariato generale) — 16 giugno.

Conformemente al disposto del R. decreto 24 marzo ultimo scorso (circolare n. 55 del corrente anno), ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 1 sono chiamati alle armi:

a) i militari di 2ª categoria della classe 1859, che hanno già ricevuto l'istruzione e sono stati ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza in tutti i distretti militari meno quelli della Sardegna.

b) i militari della stessa classe e categoria che non hanno ricevuta alcuna istruzione, eccettuati quelli appartenenti ai mandamenti di reclutamento degli alpini ed ai distretti militari della Sardegna.

Per la detta chiamata si osserverà quanto segue:

1. I comandanti di tutti i distretti militari faranno pubblicare, il giorno 14 luglio, nei comuni di loro giurisdizione, un manifesto conforme al modello loro trasmesso e cureranno che il medesimo rimanga affisso per tre giorni consecutivi.

Contemporaneamente i distretti compileranno e trasmetteranno ai sindaci dei comuni di loro giurisdizione un elenco nominativo dei militari del rispettivo comune obbligati a rispondere alla chiamata, affinchè non succedano equivoci, ed i municipi siano in grado di dare opportuni schiarimenti agli interessati.

2. Quelli fra i detti richiamati che non hanno ancora ricevuto alcuna istruzione militare dovranno presentarsi il giorno 8 agosto coloro invece che ricevettero già l'istruzione militare o prestarono un periodo di servizio militare, riportando sul foglio di congedo l'annotazione di cui al § 161 dell'Appendice al regolamento sul reclutamento, dovranno presentarsi il 28 dello stesso mese.

Anche i richiamati appartenenti all'artiglieria da fortezza si presenteranno ai distretti o ad essi saranno avviati dai sindaci dei capoluoghi di mandamento. I comandanti dei distretti cureranno che i medesimi, senza alcun oggetto di equipaggiamento individuale, siano tosto inviati alle sedi delle brigate alle quali furono trasferiti, in base alla tabella N. 9 dell'*Atto* 203 del 1888, dove concorreranno alla formazione delle compagnie di milizia mobile d'artiglieria da fortezza, stabilite dall'*Atto* 258 dell'anno stesso.

3. I richiamati che non hanno ricevuta alcuna istruzione, i quali invece che al proprio si presentassero ad altro distretto, attenderanno presso il medesimo alle varie istruzioni e verranno poi incorporati nei reparti di fanteria di linea che ivi dovranno formarsi.

4. Trattandosi di una chiamata di militari di 2ª categoria di milizia mobile, i comandanti dei distretti avvertiranno che alla chiamata stessa non hanno obbligo di rispondere i militari di 2ª categoria di classi ascritte all'esercito permanente, rinviata negli ultimi scorsi anni ad altra istruzione per qualsiasi titolo, i quali invece prenderanno parte all'istruzione in occasione di una futura chiamata di militari di 2ª categoria di una classe ascritta all'esercito permanente.

5. Per nessuna causa verranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere concessa all'infuori di quelle enumerate nel manifesto di chiamata. Peraltro tutti coloro che si troveranno nella condizione di essere rinviati ad altra istruzione perchè all'estero in Europa, ammalati, in carcere, a domicilio coatto, ecc., saranno senz'altro dispensati.

6. Per la trasmissione dei manifesti e per tutte le operazioni inerenti alla chiamata dei suddetti militari, si osserveranno le disposizioni contenute nei comma *a*) e *c*) dell'art. 19 e quelle dell'art. 20 dell'Istruzione complementare al regolamento, in data 20 novembre 1885, colle modificazioni introdottevi dall'*Atto* 103 del 1886, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare

7. I militari non istruiti, obbligati a presentarsi il giorno 8 agosto, saranno assegnati tutti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri. La quota che ciascun distretto deve ascrivere ai bersaglieri è indicata nella specificazione che fa seguito alla presente circolare.

8. I laureati in medicina o in farmacia e coloro che comprovassero di essere ministri di un culto religioso e, se di quello cattolico, di avere ottenuto gli ordini maggiori, verranno dai distretti trasferiti alla compagnia di sanità del Corpo d'armata e saranno senz'altro dispensati dalla chiamata.

9. L'istruzione da impartirsi ai detti militari, che si presenteranno il giorno 8 agosto, avrà luogo, per gli assegnati alla fanteria, presso i distretti di presentazione; per gli ascritti ai bersaglieri, verrà fatta presso i distretti o presso i reggimenti bersaglieri.

L'istruzione dovrà procedere in modo che per il 23 agosto sia esaurito, compatibilmente col tempo disponibile, quanto è prescritto ai capoversi *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del § 60 del regolamento sul servizio interno per la fanteria, meno la scherma di baionetta.

Militari di 2ª categoria della classe 1869 (parte non istruita) da assegnarsi ai bersaglieri; e Corpi incaricati della istruzione.

1° Corpo d'armata — Distretto di Torino, militari assegnati, 25; Id. di Novara, 35; id. di Vercelli, 25 — Corpo incaricato della istruzione: 6° reggimento bersaglieri (Torino).

2° Corpo d'armata — Distretto di Alessandria, militari assegnati, 30; Id. di Voghera, 40; id di Casale, 25 — Corpo incaricato della istruzione: 8° reggimento bersaglieri (Asti).

3° Corpo d'armata — Distretto di Milano, militari assegnati, 50; Id. di Varese, 40; id. di Como, 15; id. di Lodi, 17; id. di Monza, 30; id. di Brescia, 15; id. di Cremona, 20; id. di Bergamo 35 — Corpo incaricato della istruzione: 10° reggimento bersaglieri (Cremona).

4° Corpo d'armata — Distretto di Genova, militari assegnati, 38; Id di Piacenza, 45; id. di Parma, 48; id. di Pavia, 38 — Corpo incaricato della istruzione: 4° reggimento bersaglieri (Genova).

5° Corpo d'armata — Distretto di Verona, militari assegnati, 12; Id. di Vicenza, 10; id. di Mantova, 43 — Corpo incaricato della istruzione: 9° reggimento bersaglieri (Verona).

Distretto di Padova, 65; id. di Rovigo, 30; id. di Venezia, 32; Id. di Treviso, 32; id. di Udine, 20 — Corpo incaricato della istruzione: 1° reggimento bersaglieri (Treviso).

6° Corpo d'armata — Distretto di Bologna, militari assegnati, 65; Id. di Reggio Emilia, 34; id. di Ravenna, 55; id. di Ferrara, 33; id. di Forlì, 48; id. di Modena, 50 — Corpo incaricato della istruzione: 36° battaglione bersaglieri (Cesena).

7° Corpo d'armata — Distretto di Ancona, militari assegnati, 40; Id. di Pesaro, 15; id. di Chieti, 45; id. di Ascoli Piceno, 36; id. di Macerata, 32; id. di Teramo, 26; id. di Foggia, 30 — Corpo incaricato della istruzione: Distretto di Ancona.

Distretto di Campobasso, militari assegnati, 42 — Corpo incaricato della istruzione: Distretto di Campobasso.

Distretto di Aquila, militari assegnati, 60 — Corpo incaricato della istruzione: Distretto di Aquila.

8° Corpo d'armata — Distretto di Firenze, militari assegnati, 30; Id. di Arezzo, 50; id. di Livorno, 58; id di Siena, 38; id. di Lucca, 52; id. di Pistoia, 36; id. di Massa, 30 — Corpo incaricato della istruzione: 11° reggimento bersaglieri (Firenze).

9° Corpo d'armata — Distretto di Roma, militari assegnati, 60; Id. di Spoleto, 32; id. di Frosinone, 12; id. di Orvieto, 32; id. di Perugia, 39 — Corpo incaricato della istruzione: 3° reggimento bersaglieri (Roma).

10° Corpo d'armata — Distretto di Napoli, militari assegnati, 40; Id di Benevento, 28; id. di Nola, 36; id. di Avellino, 55; id. di Caserta, 46; id. di Gaeta, 17; id. di Salerno, 36; id. di Campagna, 35 — Corpo incaricato della istruzione: 7° reggimento bersaglieri (Caserta).

11° Corpo d'armata — Distretto di Bari, militari assegnati, 58; Id. di Barletta, 50; id. di Lecce, 50; id. di Potenza, 33 — Corpo incaricato della istruzione: Distretto di Bari.

Distretto di Catanzaro, militari assegnati, 26; Id. di Castrovillari, 35; id. di Cosenza, 16; id. di Reggio Calabria, 27; id. di Taranto, 28 — Corpo incaricato della istruzione: Distretto di Catanzaro.

12° Corpo d'armata — Distretto di Palermo, militari assegnati, 47; Id. di Palermo per Cefalù, 28; id. di Girgenti, 34; id. di Trapani, 29; id. di Caltanissetta, 25; id. di Messina, 28; id. di Messina per Cefalù, 12; id. di Catania, 38; id. di Siracusa, 48 — Corpo incaricato della istruzione: 5° reggimento bersaglieri (Palermo).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea fra Bangkok (Siam) e Saïgon (Cocincina).

I telegrammi per la Cocincina, ed oltre, si istradano per Singapore riscuotendo le tasse relative a questa via.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 727880 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 690 annue, al nome di Alquati Alessandro, Enrico, Selene nubile, Amilcare, Ernesto, Emilio, Maria, Virginia ed Emilia fu Giacomo, gli ultimi sei minorenni, sotto la patria potestà della madre Cerretti Angela fu

Carlo Giovanni e prole nascitura della stessa Corretti Angela, domiciliati in Spinadesco (Cremona), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Alquati Alessandro, Enrico, Selene nubile, Amilcare, Ernesto, Emilio, Maria, Virginia ed Irene-Ermiuia fu Giacomo, gli ultimi sei minorenni, ecc..., (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1889.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 851592 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 100, al nome di Rostagni nobile Maddalena fu Alessandro, nubile, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rostagni di Bozzolo nobile Maria-Maddalena-Adelaide, fu Alessandro, nubile, domiciliata a Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 giugno 1889.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 771703 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 25, al nome di Scognamiglio Cecilia fu Luigi, minore, sotto la tutela del sacerdote Giovanni Torrese, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi, a Scognamiglio Maria-Cecilia fu Luigi, ecc. . . . (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 giugno 1889.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di apertura degli arruolamenti pel volontariato di un anno della Regia marina.

1. È aperto l'arruolamento pel volontariato di un anno nella marina militare. A questo arruolamento possono aspirare i giovani nati negli anni 1869, 1870 e 1871 e quelli pure nati nell'anno 1872 che avranno compiuto il 17° anno di età il 30 novembre p. v., i quali tutti siano soggetti alla leva marittima a senso dell'art. 3, n. 5 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato col R. decreto del 16 dicembre 1888, 5860 (Serie 3ª).

2. Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al comando del corpo R. equipaggi a Spezia non più tardi del 30 settembre p. v.

3 La domanda indicherà con precisione il domicilio dell'aspirante ed in quale capoluogo di dipartimento marittimo (Spezia, Napoli, Venezia) egli desidera di essere sottoposto all'arruolamento, e sarà corredata dei documenti qui appresso indicati:

a) Certificato di cittadinanza.

b) Atto di nascita.

c) Certificato penale.

d) Attestato di moralità e buona condotta, spedito dal sindaco del comune di domicilio, o dai sindaci dei vari comuni dove l'aspirante al volontariato abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questo certificato deve contenere il visto del prefetto o sotto prefetto.

e) Licenza di capitano marittimo, costruttore navale, o macchinista navale, ovvero certificato debitamente legalizzato d'onde risulti che l'aspirante attende da un anno almeno agli studi nautici o di costruzione navale o di macchine marine a vapore. Se il certificato è spedito da un professore privato, alla legalizzazione sarà aggiunta la dichiarazione che il professore è riconosciuto ed autorizzato allo insegnamento a cui il certificato si riferisce.

4. La facoltà di ritardare la presentazione sotto le armi fino al 26° anno di età è concessa ai soli aspiranti al volontariato nati nel 1869, i quali dovranno indicare nella domanda in quale anno intendono di presentarsi per prestare servizio; essi dovranno anche produrre, oltre i documenti indicati nelle lettere *a, b, c, d* del paragrafo precedente, un certificato, debitamente legalizzato, degli studi in corso di nautica, costruzione navale e macchine a vapore marine, spedito dal preside dell'istituto presso il quale da un anno almeno siano inscritti.

5. Per mezzo del comandante del Corpo Reale equipaggi sarà fatto conoscere agli aspiranti se siano stati ammessi alla visita medica ed all'esame prescritto con l'art. 79 del citato testo unico delle leggi sulla leva di mare.

6. Chi non si presenterà alla visita medica ed all'esame nel giorno che gli sarà assegnato, non potrà più esservi ammesso, tranne che giustifichi la mancanza, ed in questo caso potrà essere ammesso alla visita e ad un esame straordinario, però non più tardi di otto giorni da quello che era stato da prima stabilito.

7. L'esame innanzi ad una Commissione per ciascun dipartimento marittimo avrà luogo secondo il programma inserto appiè del presente avviso: ne saranno dispensati coloro che presenteranno all'atto della domanda il diploma che avessero riportato dopo gli studi fatti come aspiranti ai gradi di capitano marittimo, ingegnere o costruttore navale, o macchinista di navi a vapore.

8. Non è ammesso ricorso circa il risultato della visita medica o dell'esame.

9. L'aspirante che dopo la visita medica e l'esame sia riconosciuto ammessibile al volontariato, pagherà in una Tesoreria provinciale la somma di L. 1600 fissata con R. decreto del 20 giugno 1889.

10. Il pagamento dovrà esser fatto entro otto giorni, contemporaneamente sarà sottoscritto l'atto di arruolamento. Chi non fosse arruolato nel termine ora detto, non potrà essere ammesso all'arruolamento che per decisione del Ministero e non mai più tardi del 30 novembre.

11. Gli aspiranti della classe 1869 riconosciuti fisicamente inabili, ma che abbiano superato l'esame, potranno riservarsi il diritto di far l'anno di volontariato pel caso che fossero poi riconosciuti abili al tempo della leva: a tale effetto essi dovranno eseguire il versamento, a titolo di deposito, della tassa di volontariato e sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obblighino a fare l'anno di volontariato ove si avveri che essi siano riconosciuti idonei dal Consiglio di leva.

12. Coloro che avranno ottenuto di ritardare l'anno di servizio sotto le armi saranno subito dopo l'arruolamento lasciati in libertà in attesa del congedo illimitato provvisorio.

Il Ministro: B. Brin.

Programma dell'esame per l'ammissione al volontariato di un anno nella Regia marina.

Esame scritto.

Composizione italiana mediante un racconto, una lettera od una descrizione sopra traccia data. Il candidato dovrà dar prova di sapere svolgere il tema in modo sufficientemente chiaro e corretto.

Esame orale.

A) *Storia patria del presente secolo;*

B) *Aritmetica elementare:*

1. Definizioni — Grandezza — Misura — Quantità — Unità — Numero — sue specie — Aritmetica — Numerazione parlata e scritta — Sistema — base del sistema — Sistema decimale — sua legge fondamentale — Le quattro operazioni principali sui numeri interi — Teorie — Teoremi relativi e loro prove — Potenza di un numero.

2 Divisibilità dei numeri interi — condizione di divisibilità — Multiplo e sottomultiplo — Numeri primi assolutamente e relativamente — Teoremi sulla divisibilità e sui numeri primi — Condizioni di divisibilità di un numero per 2, 4, 8, 5, 125, 3, 9, 11.

3. Decomposizione di un numero nei suoi fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero — Ricerca del massimo comun divisore e del minimo multiplo comune di due o più numeri nei due metodi conosciuti — Teoremi da cui dipendono e che ne derivano.

4. Frazione in generale — Frazione ordinaria, decimale e numeri complessi — Proprietà delle frazioni ordinarie — Loro teoria completa e rispettive dimostrazioni.

5. Proprietà delle frazioni decimali — Loro teoria completa e rispettive dimostrazioni — Complemento aritmetico e suo uso.

6. Le quattro operazioni principali sui numeri complessi — Conversione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Rapporti e proporzioni — Regola del 3 semplice e composta.

C) *Geometria piana:*

1. Definizioni — Punto — Linea retta — Superficie piana — Angolo: sue diverse specie — perpendicolari — Parallele — Triangolo e sue diverse specie — Quadrilatero e sue diverse specie — Poligoni — Poligoni regolari.

2. Casi principali della eguaglianza dei triangoli — Proprietà del triangolo isoscele — Disposizione degli angoli dei triangoli rispetto ai lati — Somma degli angoli di un triangolo.

3. Angoli fatti da una traversale con due parallele e relazione fra detti angoli.

4. Del cerchio — Circonferenza — diametro — raggio — corda — secante — tangente — semicerchio — segmento — settore.

5. Divisione sessagesimale della circonferenza — Misura dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto.

6. Poligoni inscritti e circoscritti — Modo pratico di scrivere in una circonferenza il quadrato — l'esagono regolare — il triangolo equilatero.

7. Numero che indica il rapporto della circonferenza al diametro — Misura del circolo.

8. Casi di eguaglianza dei parallelogrammi — dei rettangoli — dei triangoli.

9. Misura pratica del rettangolo — del parallelogrammo — del angolo — del trapezio — del poligono regolare.

10. Casi principali di somiglianza dei triangoli.

D) *Geografia elementare:*

1. Nozioni elementari di cosmografia — forma e dimensioni della terra — Poli — Equatore — Meridiani — Paralleli — Latitudine — Longitudine — Divisione generale in continenti — Le cinque parti del mondo — Definizioni generali.

2. Stati d'Europa — loro popolazione — città capitali — monti e fiumi principali — forme di Governo.

3. Dell'Italia in particolare — Popolazione delle sue regioni e città principali — Descrizione sommaria del suo litorale e indicazione dei porti più importanti.

4. Cenni generali sulle altre parti del mondo.

E) *Attrezzatura e nozioni elementari di nautica* (speciale per chi attende allo studio della nautica):

1. Della nave a vela — Cenni generali sulla sua attrezzatura — vari tipi di alberatura — Nomenclatura e funzioni degli attrezzi principali.

2. Della nave a vapore — varie specie di propulsori.

3. Bussola e sua variazione — Solcometro — Deriva — Correzione delle rotte.

F) *Disegno lineare* (prova speciale per chi attende allo studio delle costruzioni navali da eseguirsi durante l'esame orale richiedendo la soluzione a matita di alcuni dei problemi sotto indicati):

1. Riquadrare il foglio.

2. Metodo pratico di alzare perpendicolari e tracciare parallele.

3. Divisione di rette e di angoli.

4. Misura degli angoli.

5. Costruzione di angoli, dei triangoli e di altre figure geometriche piane rettilinee.

6. Costruzione del circolo, dell'ovale, dell'elisse, della parabola dell'iperbole — Problemi sulle tangenti.

7. Raccordamenti di linee.

8. Nozioni sulle proiezioni di un punto, di linee, di superficie, di solidi illustrate con esempi.

9. Tratti di effetto, tratti continui e tratti punteggiati.

G) *Nozioni elementari sulle macchine a vapore* (speciale per chi attende allo studio delle macchine):

1. Modo generale di agire del vapore nelle macchine motrici — Caldaia — Cilindro — Stantuffo — Valvola di distribuzione — Condensatore — Pompa d'aria — Pompa di alimentazione.

2 Cenni sui tipi principali di macchine marine a vapore.

Roma, addì 28 giugno 1889.

1 *Il Ministro*: B. BRIN.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 5 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	=	761, 6
Umidità relativa a mezzodì	=	35
Vento a mezzodì		SSE.
Cielo a mezzodì		3/4 velato.
Termometro centigrado massimo	=	28°, 5
Termometro centigrado minimo	=	16°, 8

5 luglio 1889.

Europa pressione elevata Nord-Ovest, abbastanza elevata longitudini occidentali, alquanto bassa Baltico (758). Arcangelo 772; Portogallo 767.

Italia 24 ore; barometro leggermente disceso; alcuni temporali pioggerelle Italia inferiore; venti varii; temperatura aumentata Italia superiore. Stamane cielo generalmente nuvoloso Nord, sereno altrove; venti deboli varii. Barometro 761 Valle Padana, 763 Sud. Mare calmo. Probabilità: venti deboli specialmente intorno ponente; cielo vario con qualche temporale Nord, sereno Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 5 Luglio 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del ministro dell'interno con la quale si fa invito alla Camera di farsi rappresentare alla commemorazione funebre di S. M. il Re Carlo Alberto in Torino. Delega a ciò i deputati di quella città, presieduti dal vice-presidente Villa.

Comunica pure una lettera del municipio di Livorno per invito alla inaugurazione del monumento a Garibaldi. Delega per questa cerimonia i deputati di Livorno.

BORGATTA presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni agli articoli 11 e 269 della legge comunale e provinciale. Questo disegno di legge è stato approvato dal Senato, con un'aggiunta.

Discussione del disegno di legge sula revisione generale dei redditi dei fabbricati.

PLEBANO parla sull'art. 1°. Si lagna che queste leggi di revisione vengano sempre davanti alla Camera in condizioni poco favorevoli per la discussione.

PRESIDENTE fa notare all'oratore che la Camera trovasi sempre in completa condizione per la discussione.

PLEBANO non crede neppure opportuno il momento, in generale, di procedere a questa revisione. Lo stato delle provincie è deplorevole; e, sia nelle campagne, che nelle città, non sembra proprio che convenga ora presentare una scheda per dichiarazione di redditi.

Si dice che si intende di fare un atto di giustizia; ma invece l'oratore pensa che non si faccia altro che cambiare radicalmente il carattere dell'imposta. Se si vuole seguire il sistema inglese, si faccia; ma così come si procede non si fa nè una cosa, nè l'altra. Non può quindi dar voto favorevole.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, ritiene, contrariamente alle idee dell'on. Plebano, che questa revisione facendo veramente atto di giustizia, contribuisca a portar la quiete fra i contribuenti, eliminando pure alcune delle ragioni di possibili crisi.

Non ammette poi che le disposizioni di questa legge mutino il carattere dell'imposta. Seguendo tradizioni nostre, e quanto si fa in altri Stati, la legge si ispira a concetti di giustizia distributiva.

Dimostra come il rimborso per gli sfitti sia richiesto dalle condizioni della proprietà, in alcuni luoghi rese eccezionali per effetto della emigrazione, e come non sia menomamente contrario al principio della detrazione sul reddito lordo.

BRANCA ritiene inopportuna nel momento presente la revisione considerando che la trasformazione edilizia in corso fa sì che le pigioni attuali sieno assolutamente precarie; raccomanda quindi al ministro che, nell'accertamento del reddito, si tenga conto dell'effetto che sulle pigioni in corso sarà per produrre l'incremento nella fabbricazione.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dalla attiva trasformazione edilizia, la quale trae seco una rapida mutabilità dei redditi, deduce la necessità di frequenti revisioni generali.

CADOLINI non crede che si possano dare agli agenti le facoltà discrezionali che vorrebbe conferire ad essi l'on. Branca.

LOVITO, presidente della Commissione, conviene con l'on. Cadolini che non si possano concedere agli agenti finanziari facoltà contrarie a quelle ch'essi derivano dalla legge, la quale impone loro di tener conto del reddito reale.

PLEBANO persiste nel concetto che la retrodazione dell'imposta nel caso di sfitto contraddice allo spirito della legge, secondo la quale l'imposta non deve seguire le oscillazioni del reddito.

LOVITO, presidente della Commissione, sostiene invece che il legislatore ha voluto che la imposta gravasse sul reddito effettivo.

(Approvansi i primi 4 articoli).

CURIONI all'art. 5, col quale si commina una sovratassa ai possessori di fabbricati i quali non uniscano alla denuncia le scritture di locazione, propone la seguente aggiunta:

« Agli effetti dell'applicazione della sopratassa di cui nel presente articolo, la sussistenza di locazioni non denunziate potrà solamente essere dichiarata dalle Commissioni locali, sopra proposta dell'agente, e sentito il possessore, riservato a questo soltanto l'appello alla Commissione provinciale ».

MORELLI, della Commissione, non accetta l'emendamento aggiuntivo, perchè esso precluderebbe al contribuente la via dei tribunali.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, non accetta per la stessa ragione l'emendamento dell'on. Curioni. Prega poi la Commissione di non ridurre al 5 per cento dell'imposta la soprattassa, che il Ministero propone nel 10 per cento.

CURIONI, prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione e del ministro, ritira il suo emendamento.

SONNINO ritiene impropria la parola: *soprattassa* la quale può far dubitare si tratti non di una multa, ma di un aumento d'imposta.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, risponde che la legge consacra quella espressione per evitare che possa essere condonata, come avverrebbe se si adoperasse la parola, certamente più propria, di *multa*.

TONDI, relatore, mantiene la proposta di ridurre la soprattassa al 5 0[0.

(Dopo prova e controprova, approvasi l'art. 5 del Ministero).

al 5 per cento.

LOVITO dà ragione del seguente articolo aggiuntivo:

« Le rettificazioni degli agenti sopra redditi denunziati come reali in base di contratti legalmente stipulati, produrranno effetti in tutto od in parte, se in tutto od in parte verranno confermate dalle decisioni delle Commissioni locali.

« Tanto il contribuente quanto l'agente avranno diritto d'essere intesi, soli o in contraddittorio, nelle loro deduzioni dalle Commissioni suddette.

« Le decisioni delle Commissioni in questi casi debbono essere motivate ».

GIOLITTI, ministro del Tesoro, per incarico del ministro delle finanze, risponde che i contratti fra privati non possono obbligare il Governo a determinare l'imposta in base ai contratti medesimi; e che non si può neanche prescindere dalla sentenza in appello delle Commissioni provinciali.

Trova ragionevole poi che i contribuenti abbiano il diritto di essere uditi dalle Commissioni; ma osserva che tale diritto è già esplicito nell'art. 35 del regolamento per la tassa sui fabbricati; e dichiara che questa parte del regolamento non sarà punto mutata.

Non può per ultimo consentire che le decisioni delle Commissioni siano motivate in questioni di fatto: e ciò per riguardo ai contribuenti.

Per queste ragioni prega l'on. Lovito di non insistere nella sua proposta.

INDELLI si unisce all'onorevole ministro del Tesoro, dappoichè è un fatto che, finora, non lo Stato ha ecceduto nell'applicazione della tassa, ma furono i contribuenti che simularono affitti minori. Quindi si compiace che questa legge miri a colpire i cattivi contribuenti, e soltanto avrebbe desiderato maggiore severità.

Prega poi il Governo di accettare che le decisioni delle Commissioni debbano essere motivate.

TONDI, relatore, dichiara di non accettare la proposta dell'on Lovito, perchè non ammette che lo Stato debba spogliarsi del diritto di difendersi contro i frodatori! (Bene! Bravo!).

PLEBANO dice che la legge non vuol colpire il reddito effettivo, ma il reddito potenziale di un fabbricato; e quindi, nell'interesse del contribuente, non accetta l'emendamento dell'on. Lovito.

LOVITO dichiara di non insistere nel suo articolo aggiuntivo, e di limitarsi a sottoporre la questione allo studio dell'onorevole ministro.

(Si approva l'art. 5).

RINALDI ANTONIO svolge il seguente articolo aggiuntivo all'art. 6:

« Le rettificazioni e le iscrizioni di ufficio proposte dall'agente, ed impugnate dal contribuente, debbono essere dimostrate innanzi alle Commissioni col contraddittorio del contribuente medesimo ».

Crede che le informazioni sulle entrate dei contribuenti, o che vengano dai privati o da informazioni assunte dai carabinieri, debbano essere sempre discusse. Altrimenti osserva che il contribuente manca delle guarentigie più elementari.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, legge il testo del regola-

mento annesso alla legge del 1877 e fa vedere all'on. Rinaldi che quanto egli domanda è stato già da un pezzo stabilito.

RINALDI ANTONIO osserva che un articolo del regolamento non basta a risolvere la questione che egli ha sollevato; ad ogni modo non crede che questo stesso articolo contenga le garanzie indispensabili per il contribuente.

PLEBANO si associa all'onorevole ministro delle finanze nel richiedere la soppressione dell'aggiunta presentata dall'on. Rinaldi ed accettata dalla Commissione.

TONDI, relatore, intese le dichiarazioni del ministro in nome della Commissione, rinuncia all'aggiunta.

RINALDI, intese pure le dichiarazioni del ministro, ritira la sua aggiunta.

(E' approvato l'art. 6).

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, propone una nuova dizione dell'art. 7.

Crede che questa nuova dizione sia quella che possa estrinsecare meglio i concetti che prevalgono nella Commissione e nella Camera e che concilii anche i diversi pareri contrari, che si sono espressi in proposito.

CURIONI crede che l'importanza del cambiamento proposto dall'on. ministro sia tale che l'articolo non si può discutere subito; quindi, per non accrescere la confusione delle idee, sarebbe bene rimandarne la discussione a domani.

PRESIDENTE crede che in base al regolamento non si possa discutere subito l'emendamento proposto dall'on. ministro.

TONDI, relatore, esprime a nome della Commissione il desiderio che si rimandi a domani la discussione dell'articolo modificato dal ministro.

(Così resta stabilito).

LUCCA parla sull'art 8. Chiede schiarimenti alla Commissione sulla sorte riservata ad alcuni fabbricati industriali, che non servono però a delle speculazioni; tali sarebbero gli opificii delle Società cooperative.

CURIONI svolge il seguente emendamento sottoscritto anche dall'on. Badini. Invece della dizione usata nell'articolo, dire:

« Gli opifici di nuova costruzione *non ancora soggetti a pagamento di imposta al 1° gennaio 1891* verranno ,ecc. »

TONDI, relatore, osserva all'on. Lucca che quando le Società cooperative possedono opifici industriali è giusto che paghino come gli altri contribuenti. Non ha poi difficoltà ad accettare l'emendamento dell'on. Curioni.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, crede che nella legge siasi già abbastanza largheggiato a pro dei contribuenti e che non si possa ancora largheggiare; quindi non accetta la proposta dell'on. Curioni nè quella dell'on. Lucca, e neanche la soppressione proposta dalla Commissione nel secondo capoverso.

LUCCA non si aspettava una simile risposta dall'on. Doda. Mentre si parla tanto di favorire le Società cooperative si meraviglia moltissimo che si rifiuti in Italia ad esse quel trattameno del quale godono in altri paesi.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, risponde all'on Lucca dichiarando che le ragioni della finanza non consentono per ora di concedere quello che egli domanda.

CURIONI insiste nel suo emendamento dimostrando che è conforme a giustizia nè danneggia le finanze, come qualcuno mostra di credere.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, mette in evidenza come la proposta dell'on. Curioni si allontani molto da quella del ministro. Giacchè quest'ultima concede un'esenzione di tassa agli edificii da costruirsi, mentre l'on. Curioni la vuole estendere a quelli già costruiti.

LAZZARINI, della Commissione, difende la soppressione di quella parte dell'articolo proposta dalla Commissione, dimostrando la convenienza che un vantaggio sia concesso anche agli opifici forniti di meccanismi, dei quali conviene incoraggiare la fabbricazione.

La Commissione dunque mantiene la dizione proposta.

RUBINI sostiene l'articolo così come è formulato dalla Commissione credendo opportuno di usare una larghezza maggiore di quella voluta dal ministro.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, insiste nell'asserire che le condizioni della finanza non consentono di concedere le nuove larghezze richieste.

Prega la Camera di non accettare la soppressione proposta dalla Commissione.

CURIONI dichiara che ritira il suo emendamento riservandosi di presentarne un altro all'art. 14.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'art. 8 nella quale concordano Governo e Commissione.

(E' approvata).

PRESIDENTE legge e mette ai voti la seconda parte dell'articolo proposta dal Governo e della quale la Commissione vuole la soppressione: « nonchè alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali ma che non abbisognino di meccanismi e motori fissi ».

(E' approvata, e messo ai voti l'intero art. 8 è ugualmente approvato).

FLORENZANO parla sull'art. 9, e dice che esso introduce un nuovo principio di giustizia nella legislazione italiana, quello cioè di esentare dalla tassa i fabbricati rimasti vuoti di locatari. Fa osservare però che non è preveduto il caso, che resti vuota una parte del fabbricato; si associa perciò all'emendamento presentato in questo senso dall'on. Vollaro.

Quanto alle modalità con le quali si deve concedere l'esensione del pagamento ai proprietari degli stabili sfitti, preferisce il sistema che è proposto nell'articolo del Ministero, anzichè quello che si vorrebb proporre dalla Commissione.

INDELLI divide le opinioni esposte dall'on. Florenzano, ed espone gl'inconvenienti che verrebbero dal non accettarle.

CURIONI svolge il seguente emendamento sottoscritto anche dall'on. Badini:

« Se dopo il 1° gennaio 1891 un fabbricato destinato ad affitto rimane chiuso e non affittato pel corso non interrotto di un anno, od un opificio rimane inattivo per lo stesso periodo di tempo, il possessore avrà diritto allo sgravio, purchè denunci la chiusura e lo sfitto del fabbricato, o la inattività dello opificio non più tardi del secondo mese del periodo annuale pendente cui vorrà usufruire dello eventuale sgravio.

« Lo sgravio si effettuerà quando con le norme che saranno stabilite dal regolamento la Commissione locale abbia accertato la effettiva destinazione del fabbricato ad affitto, con la realtà dello sfitto e chiusura annuale del fabbricato stesso, e la verificata inattività annuale dell'opificio.

« Il solo possessore potrà richiamarsi in appello ».

Dimostra come sia ingiusta l'eccezione fatta nell'articolo ministeriale e della Commissione per i teatri e per le ville. Accettando il suo emendamento non vi sarebbe grave pericolo di frode, e si porrebbe riparo ad una ingiustizia.

CADOLINI non crede che in una legge di revisione dei redditi dei fabbricati, sia opportuno introdurre riforme così gravi alla legislazione vigente, come quella dell'art. 9, il quale darebbe luogo a gravissime difficoltà se dovesse essere applicato. Propone quindi la soppressione di questo articolo.

CARNAZZA-AMARI risponde alle osservazioni dell'on. Cadolini, e si oppone alla soppressione di questo articolo, che tende a riparare a delle ingiustizie. Non crede alle difficoltà di applicazione delle quali ha parlato l'on. Cadolini; poichè in ogni modo l'obbligo di provare che i fabbricati non sono affittati, spetta ai contribuenti. Dà ragione di questo emendamento.

Propongo che al primo capoverso sia sostituito il seguente:

« Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo addietro sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga chiuso o non affittato in tutto od in parte per il corso non interrotto di un anno, o se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto al rimborso della imposta pagata, per quella parte del suo fabbricato che è rimasta chiusa o non affittata ».

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, non accetta la soppressione di questo articolo. (Approvazioni). Propone che ne sia sospeso l'esame.

(E' così stabilito).

PLEBANO è contrario all'art. 10, e non intende come possa dirsi giusto e ragionevole che la diminuzione d'imposta debba avere effetto nell'anno successivo a quello in cui fu accertata la diminuzione di reddito.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, risponde all'on. Plebano che così si è sempre fatto, quando si è proceduto ad una revisione dei redditi.

PLEBANO insiste nelle sue osservazioni.

(Approvasi l'art. 10).

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, propone che nell'art. 11 siano soppresse le ultime parole *da esibire pei fini della revisione dell'imposta.*

LOVITO, presidente della Commissione, accetta.

GRASSI-PASINI vorrebbe che invece di di due mesi si accordasse il termine più lungo stabilito dall'art. 3 di questa legge.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, dichiara che non può essere accettata la proposta dell'on. Grassi-Pasini, per non rendere difficile agli agenti delle imposte l'accertamento dei redditi.

GRASSI-PASINI insiste nella sua raccomandazione.

(Approvansi gli articoli 11 e 12).

BENEDINI prende occasione dall'art. 13 per richiamare l'attenzione del Governo sulla composizione della Commissione provinciale. Spera che il ministro applicherà a questo proposito i criteri della sua circolare agli agenti delle imposte.

MASSABO' si associa alle osservazioni dell'on. Benedini, e vorrebbe, perchè non fosse turbato l'equilibrio tra l'elemento elettivo e l'elemento governativo nelle Commissioni provinciali, che a presidente di quelle Commissioni non fossero mai nominati funzionari governativi.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara che terrà conto delle raccomandazioni degli onorevoli Benedini e Massabò.

VOLLARO, propone questa aggiunta all'art. 13:

« I Consigli comunali eleggeranno altresì due altri commissarii ed un supplente i quali saranno chiamati a sedere e deliberare nelle Commissioni provinciali di appello pei fabbricati, quando saranno trattati reclami di amministrati dei comuni in cui essi vennero eletti ».

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, prega l'on. Vollaro di non insistere nella sua proposta.

VOLLARO non insiste.

(Approvasi l'art. 13).

CURIONI fa osservare che sospeso l'art. 9 conviene sospendere anche il 14°.

(È così stabilito).

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, propone che l'art. 15 sia così modificato:

« Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio dell'esercizio corrente, e nei bilanci degli anni successivi ».

(Approvasi l'art. 15 così modificato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo aggiuntivo proposto dall'on. Curioni:

« L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865 e l'art. 5 della legge 11 agosto 1870 allegato *F* vengono insieme fusi e così modificati:

« Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni indicate agli articoli 18 e 19 della legge 26 gennaio 1865, si farà luogo a parziali revisioni ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edifizio sia aumentato o diminuito non meno di un sesto, semprechè le variazioni derivino da cause di carattere permanente ».

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara di non potere accettare questo articolo aggiuntivo.

CURIONI dimostra quanto sia giusta e conveniente la sua proposta, dalla quale nessun danno può venire alla finanza e che è ispirata dagli stessi principii dai quali è informata tutta la legge.

TONDI, relatore, dichiara a nome della Commissione, di non accettare questo articolo, che mira a stabilire troppe e frequenti revisioni parziali.

CURIONI ritira la sua proposta.

PRESIDENTE, rimanendo in sospeso gli articoli 7, 9 e 14, dichiara che domani si continuerà la discussione del disegno di legge

Comunicazione e svolgimento di domande d'interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'on. Imbriani al ministro della guerra:

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro della guerra circa i gradi ed il servizio nell'esercito nazionale concessi ad un principe straniero, contrariamente alle leggi dello Stato ed in opposizione alla legge di avanzamento nell'esercito ».

Un'altra dello stesso deputato al ministro dell'interno:

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro degl'interni circa le spese di cui vanno oberando i proprî esausti bilanci le provincie e città di Lecce e di Bari in tanto economico squilibrio per ricevere il Capo dello Stato ».

Ed un'altra pure dell'on. Imbriani allo stesso ministro dell'interno:

« Il sottoscritto volge interrogazione al ministro degl'interni circa la condotta amministrativa e politica del prefetto di Napoli ».

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, dichiarasi pronto a rispondere.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiarasi ugualmente pronto a rispondere.

IMBRIANI svolge la sua prima interrogazione diretta al ministro della guerra; dice che un principe straniero serve nell'esercito nazionale e che ciò è contrario alla nostra legislazione nazionale.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, risponde che nella interrogazione dell'on. Imbriani, sta una questione di diritto e una di persona. In quanto alla questione di diritto fa osservare che il Re può autorizzare gli stranieri a servire nell'esercito italiano, e che di fatto molti stranieri servono nell'esercito. Quanto alla persona, alla quale allude l'on Imbriani, essa serve come capitano di complemento, non riscuote stipendio e non lede i diritti di alcuno. (Vive approvazioni).

IMBRIANI svolge la sua interrogazione relativa alle spese che fanno le provincie di Bari e Lecce per ricevere il Capo dello Stato. Riconosce che lo stesso Re ha manifestato il desiderio che non si facessero spese per la sua venuta, e si maraviglia quindi che le provincie di Bari e Lecce, nelle presenti condizioni finanziarie, facciano delle spese ingenti: domanda se i prefetti non abbiano l'obbligo di fare in modo che queste spese pazze, che poi si risolvono in altrettanti centesimi addizionali, siano risparmiate.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che S. M. non ama le feste e non vuole che i comuni sostengano delle spese per questo scopo. Legge il telegramma che egli indirizzò in questo senso al prefetto di Lecce, e più tardi a quello di Bari. Le stesse cose furono dette alla Commissione venuta a Roma per pregare S. M. di fare una visita in quei paesi.

Se è vero che spese furono fatte senza autorizzazione dei Consigli l'on. Imbriani dovrebbe sapere che secondo la legge quelle spese saranno sostenute dai membri delle Giunte comunali, o delle Deputazioni provinciali.

IMBRIANI, per fatto personale, dice che egli conosce la legge come chiunque altro.

PETRONI, per fatto personale, dice che a Bari nessuna spesa è stata fatta.

IMBRIANI, rivolgendo la sua interrogazione al ministro interno alla condotta del prefetto di Napoli, deplora che dopo 18 mesi ancora non si siano pubblicati i risultati dell'inchiesta sull'Amministrazione provinciale di Napoli. Il prefetto colà fa il gendarme, si unisce ai clericali, e fa quasi l'agente elettorale.

Intanto nulla si è migliorato nè per il modo in cui si concedono gli appalti, nè nell'amministrazione delle Opere Pie.

Espone quale condotta poco conveniente il prefetto abbia tenuto verso un egregio uomo, il Caetani di Laurenzana, per quel che ri

guarda l'ufficio di governatore degli Incurabili. Il prefetto di Napoli non conosce i bisogni e gl'interessi della provincia, e male amministra.

Domanda al Governo quando farà cessare questo stato di cose.

CRISPI, presidente del Consiglio, non può seguire l'onorevole preopinante nelle osservazioni che egli ha fatte. La Camera conosce l'onorevole Codronchi, ed ha potuto apprezzarne il carattere e l'ingegno: nessuno in questa Assemblea può crederlo un clericale. Non ammette che sia messa in discussione l'onestà indiscutibile del prefetto di Napoli.

Quanto all'inchiesta dichiara che essa sarà pubblicata tra poco; ma già fin d'ora tutti conoscono molte gravissime irregolarità amministrative, che si verificarono nella provincia di Napoli, e resero necessaria l'inchiesta.

IMBRIANI, per fatto personale, spiega quello che aveva voluto dire del prefetto di Napoli.

Discussione sull'ordine del giorno.

CAVALLOTTI non pensò ieri, e certo non pensò il presidente del Consiglio, che probabilmente prima di martedì, giorno stabilito per lo svolgimento della sua interpellanza, la Camera avrà finito i suoi lavori. Prega quindi il ministro di volergli indicare in che modo egli possa essere sicuro di svolgere la sua interpellanza, che il Governo aveva ieri francamente accettata.

CRISPI, presidente del Consiglio, accenna alla importanza della domanda dell'onorevole Cavallotti ed alla lunga discussione che forse potrà richiedere; egli perciò propose che fosse svolta martedì per non ritardare la discussione di disegni di legge importanti. Egli sarà al suo posto martedì, ed è convinto che saranno presenti gli onorevoli deputati, sicchè l'on. Cavallotti potrà esercitare il suo diritto.

La seduta termina alle 7.45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ATENE, 4. — L'arcivescovo di Corinto indirizzò al Sinodo una protesta contro la decisione del Governo che ricusa di convocare il Concilio locale per giudicare i vescovi accusati di simonia. Probabilmente il Governo procederà a sostituire il vescovo di Corinto come membro del Sinodo, poi il Sinodo, ricostituito, procederà all'elezione del metropolita d'Atene.

MADRID, 4. — L'agitazione manifestatasi nella Corogna in seguito all'ordine di impedire ai vapori postali provenienti dall'Avana di ancorarsi in questo porto continua. I magazzini sono chiusi. Gruppi numerosi percorrono le strade. Il municipio, la Commissione provinciale ed i presidenti del Consiglio d'agricoltura e della Camera di commercio si sono dimessi Si annunziano le dimissioni dei municipi di Ferrol, Santiago e Betanzos. Le autorità prendono misure per mantenere l'ordine.

LONDRA, 4. — Lo scià di Persia ha ricevuto una deputazione di armeni residenti a Londra ed a Manchester che gli ha presentato un indirizzo. Lo scià rispose che tutte le religioni sono egualmente sotto la sua protezione e sopratutto quella armena della quale continuerà ad essere amico e protettore.

DEUXEVILLE, 4. — Il congresso dei minatori che si è aperto ieri avendo appreso la catastrofe di Saint-Etienne telegrafò al presidente del Consiglio, Tirard, scongiurando il Ministero di domandare energicamente al Parlamento l'adozione immediata della legge reclamata dai minatori è resa necessarissima dalla frequenza delle catastrofi.

BERLINO, 4. — Il *Reichsanzeiger* pubblica la relazione del commissario dell'Impero allo Zanzibar, capitano Wissman sulla presa di assalto del Campo di Bushiri e sulle operazioni fatte nei giorni seguenti.

BERLINO, 4. — Il *Reichsanzeiger* pubblica tre Note del principe di Bismark al ministro di Germania a Berna, in data del 5, del 6 e del 26 scorso giugno, le quali contengono vivi reclami circa l'attitudine della Svizzera che dà incoraggiamento e protezione ai socialisti tedeschi.

La nota del 26 giugno denunzia il trattato del 1876 relativo al domicilio fra la Svizzera e la Germania.

PARIGI, 5. — Il *Siècle* smentisce che il procuratore generale della Repubblica, Quesnay de Beaurepaire, si proponga di dimettersi in seguito a dissensi colla Commissione d'istruzione dell'alta Corte di giustizia.

È pure smentita la voce della dimissione Thevenet da ministro di grazia e giustizia.

TORINO, 5. — L'odierno banchetto degli ungheresi ha luogo alle 2 pom. nell'antico Palazzo delle belle arti durante l'esposizione nazionale del 1884.

Il municipio ha accordato ospitali agevolezze alla comitiva.

SIDNEY, 5. — Si ha da Apia che l'isola è tranquilla e che una cannoniera tedesca si recò nelle isole Marshall per ricondurre re Malietoa ad Apia.

CRISTIANIA, 5 — L'imperatore di Germania visitò ieri Nordheimund, Solkjaewar e le cadute d'acqua di Stenschfossen. Ad Odde sedici carozze lo attendevano per trasportarlo col seguito nella magnifica vallata di Odde. Si crede che l'imperatore resterà due giorni ad Odde.

VIENNA, 5. — La *Wiener Zeitung* pubblica un decreto secondo il quale il governatore di Trieste, barone De Pretis, è posto in ritiro, in seguito a sua domanda, con piena riconoscenza degli eccellenti servizi da lui resi allo Stato negli uffici importantissimi da lui occupati.

BERLINO, 5. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* raccomanda ai portatori delle Obbligazioni russe, la cui conversione è annunziata da manifesto, di accettare il rimborso offerto e di non assumere, aderendo alla conversione, nuovi titoli russi con interesse ridotto.

VIENNA, 5. — La Commissione del bilancio della delegazione austriaca approvò gli articoli del bilancio ordinario della guerra, conformemente al progetto del Governo e approvò poscia i crediti supplementari domandati dal ministro della guerra.

SOFIA, 5. — I ministri Stambuloff e Toncheff sono partiti per un viaggio d'ispezione di quattro settimane.

Il Governo bulgaro conchiuse un prestito con un gruppo americano di 25 milioni di franchi.

CALAIS, 5. — Lord Lytton, ambasciatore presso la Repubblica francese, è qui arrivato, diretto a Parigi.

LONDRA, 5. — *Camera dei Lordi* — Lord Cadogan propone e Granville appoggia un indirizzo in risposta al messaggio della regina che dichiara che la Camera approverà tutte le misure proposte per la dotazione del principe Alberto e della principessa Luisa di Galles. L'indirizzo è approvato ad unanimità.

TORINO, 5. — Il banchetto degli ungheresi fu splendido. Parlano il deputato Helfy, il sindaco Voli ed il generale Kossuth, che parlò due ore in magiaro.

Voli inneggiò ai destini dell'Ungheria, ricordò gli ungheresi soldati dell'indipendenza italiana e fece un brindisi a Kossuth.

Tra i doni presentati dagli ungheresi a Kossuth si nota un'artistica urna di ferro contenente terra di Monoch, suo paese nativo.

Durante il banchetto suonava la banda municipale.

VIENNA, 5. — Il *Fremdenblatt* dice che le relazioni delle commissioni delle Delegazioni austriaca ed ungherese provano esservi completo l'accordo col programma politico del conte Kalnoky.

I principii di questa politica sono basati sopra la pacificazione della situazione in Oriente la quale deve svolgersi in modo indipendente. Così è reso possibile alla Lega della pace di essere in armonia colla politica dell'Austria-Ungheria in Oriente.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			95 25	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	94 95	94 95			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 20	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			461 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	467	467			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			483 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			502 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			725 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			6 5 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			588 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 88	1000	750		— —			2010 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —	1085 90 95 1100 01 03		— —4	
» » Generale	»	500	250		— —			620 —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 —6	
» » Tiberina	»	200	200		— —			312 —7	
» » Industriale e Commerciale	1 genn. 88	500	500		— —			530 —	
» » » » certif. provv.	10 aprile 88	500	250		— —			515 —	
» » Provinciale	1 genn. 89	250	250		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			763 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1345 —	
» » » cert provv. Emiss 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1688		— —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			322 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	730		— »11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			284 »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 89	500	500		— —			425 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			205 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			495 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

4 luglio 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 138
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 988
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . . » 62 312
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . » 61 020

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 5)
	Parigi	Chéques	»	»	100 30
2 1[2	Londra	90 giorni	»	»	25 09
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . }
Prezzi di compensazione . . . . . } 29 luglio
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5.[1]) — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25.[2]) — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

[1]) Pagabile il dì 15 corrente. — [2]) Pagabile il dì 10 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*